

(N. 244)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(RUBINACCI)

col Ministro dell'Interno
(FANFANI)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(AZARA)

NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1953

Approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale
dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato giuridico del personale di ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata oppure da Comuni, Province e Consorzi, secondo le disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che coordinò le norme sulla cessata disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con le preesistenti speciali disposizioni sul trattamento giuridico-economico del suindicato personale — le cosid-

dette norme dell'equo trattamento — che erano contenute nel regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

Tanto l'uno quanto l'altro decreto, pur precisando le categorie di appartenenza del detto personale, nulla disposero per l'inquadramento tabellare delle varie qualifiche nelle quali gli agenti debbono prestare servizio; inquadramento che, sino all'emanazione del citato decreto n. 2311, era stato uniforme, per tutte le aziende ai sensi del decreto ministeriale 10 mar-

zo 1920 (*Bollettino Ufficiale* Ministero lavori pubblici 1° aprile 1920, n. 10), emanato in applicazione dell'articolo 19 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467.

Venuta pertanto a mancare l'uniformità di inquadramento tabellare stabilita dal richiamato decreto ministeriale, ciascuna azienda, dalla fine del 1923 ad oggi, ha avuto la facoltà di attribuire ai propri dipendenti le qualifiche e l'ordinamento gerarchico che ha ritenuto opportuno; e ciò pur essendo compito del Ministero dei trasporti di determinare, sentita l'azienda stessa ed in base alle necessità del servizio normale, il quantitativo di personale necessario per l'esercizio di ciascuna azienda (articolo 8 penultimo comma del citato regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148).

Si è quindi verificata nel tempo tale varietà e difformità di situazioni tra le varie aziende ferrotranviarie che in pratica si sono create in ciascuna azienda tabelle organiche dei relativi dipendenti del tutto a sé stanti e differenti da quelle delle altre aziende simili, sia per le qualifiche adottate, sia per i criteri di parificazione per gradi delle qualifiche stesse.

Da ciò — nè poteva essere diversamente — sono derivate molteplici e notevoli difformità di trattamento tra azienda ed azienda per lavoratori esplicanti mansioni eguali e di eguale importanza.

Il che contrasta con lo spirito dell'attuale regolamentazione del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici trasporti, avviata da tempo verso una generale uniformità di trattamento.

Già il decreto n. 148, pur rinviando ai patti aziendali la regolamentazione economica, aveva assicurato a tutti gli addetti ai pubblici trasporti di cui trattasi un eguale trattamento giuridico ed un eguale trattamento per i casi di assenze dal servizio causate da malattie, mentre per un eguale trattamento previdenziale hanno provveduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083 e le leggi 14 maggio 1949, n. 269 e 28 dicembre 1952, n. 4435.

Il trattamento economico è stato reso eguale dagli accordi sindacali nazionali intervenuti dal 1946 in poi; accordi con i quali il trattamento economico di tutta la categoria è stato determinato sul piano di 13 classi fondamentali,

alle quali ciascuna azienda è obbligata ad attenersi ai fini dell'attribuzione dello stipendio a ciascuno dei propri dipendenti, dalla qualifica più bassa a quella più alta.

È sorta quindi l'esigenza che ad un eguale generale trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale corrisponda, per tutti i lavoratori di cui trattasi, a qualunque azienda appartengano, anche una eguale posizione giuridica di organico in relazione alle mansioni esercitate; e da ciò la necessità di pervenire ad una parificazione, sul piano nazionale, delle qualifiche relative a mansioni eguali e di eguale importanza.

Tale parificazione, che in sostanza costituisce un ritorno all'inquadramento tabellare del 1920, è divenuta ancor più necessaria dato che le aziende, per applicare le 13 suindicate classi di stipendio, hanno dovuto ricorrere a contingenti adattamenti a causa della mancanza di norme generali che, determinando le qualifiche da adottare per la formazione delle tabelle organiche aziendali, stabiliscano l'inquadramento in classi delle qualifiche medesime; classi che, al tempo stesso, costituiscano l'elemento di riferimento necessario sia per l'attribuzione del grado gerarchico, sia per la parificazione nello stesso grado di qualifiche diverse ma di eguale importanza tecnico-funzionale.

Il relativo studio, cui hanno partecipato le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali interessate, è stato effettuato mediante approfondito esame delle caratteristiche delle mansioni inerenti a ciascuna qualifica e delle correlative esigenze tecnico-funzionali dei pubblici trasporti cui è addetto il personale interessato.

Tale studio si è concluso con:

a) la compilazione di apposita tabella nazionale per ciascuno dei seguenti cinque settori dei pubblici trasporti a impianti fissi: ferrovie e tranvie extraurbane a carattere ferroviario, autofilotranvie urbane ed extraurbane a carattere urbano, funicolari aeree e terrestri; funivie portuali, servizi di navigazione interna (lacuale);

b) l'allineamento perequativo tra le qualifiche delle predette cinque distinte tabelle, in modo da attribuire eguale classe di inqua-

drammento alle singole qualifiche aventi riconosciuta parità di mansioni;

c) la formulazione di apposite note esplicative;

d) la distinzione in tre tipi (*A, B, C*), sia della tabella nazionale delle qualifiche del personale delle ferrovie tranvie extraurbane a carattere ferroviario sia della tabella del personale di autofilotranvie urbane ed extraurbane a carattere urbano; e ciò affinché un tipo *C* valga per le piccole aziende, un tipo *B* valga per le medie aziende ed un tipo *A* valga per le grandi aziende;

e) la determinazione dei criteri che dovranno valere per la distinzione nei tipi *A, B, C*, delle tabelle di cui al precedente punto d).

Per quanto riguarda i settori, cui si riferiscono le cinque tabelle, è da precisare che:

1) l'articolo 8, ultimo comma, del decreto n. 148 e l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 657, hanno esteso le norme dello stesso decreto n. 148 al personale delle autofilovie urbane esercitate dalle aziende tranviarie;

2) la legge 24 maggio 1952, n. 628, ha esteso le stesse norme al personale delle filovie extraurbane ed a quello delle filovie urbane non esercitate da aziende tranviarie;

3) le norme del decreto 148 valgono altresì per il personale delle funicolari aeree e terrestri, in quanto a tali pubblici trasporti si applicano, rispettivamente, le disposizioni relative alla concessione e l'esercizio delle tranvie oppure delle ferrovie, a seconda che trattasi di funicolari aeree e funicolari terrestri concesse come tranvie, oppure di funicolari terrestri concesse come ferrovie;

4) la tabella per le funivie portuali riguarda in concreto il personale di un pubblico servizio di trasporto che fu concesso in applicazione delle disposizioni relative alle ferrovie ed al cui personale era applicabile, come è stato applicato, il decreto n. 148;

5) nella tabella per i servizi di navigazione interna mancano le qualifiche del personale della navigazione lagunare alla cui determinazione non è stato possibile provvedere

per motivi contingenti; con l'articolo 8 del disegno di legge si autorizza il Ministero dei trasporti a provvedere con proprio decreto all'approvazione della tabella nazionale di tale personale nonché degli altri pubblici servizi di trasporto in concessione al cui personale si rendano applicabili le norme del regio decreto n. 148.

Un vero e proprio accordo in sostanza è stato raggiunto, in sede di studio, tra le organizzazioni sindacali nazionali delle aziende e dei lavoratori sulla sostanza e la forma delle predette tabelle nazionali — i cui termini concreti risultano dai testi allegati al disegno di legge — sulle relative note esplicative e sui criteri di distinzione in tipi delle tabelle stesse.

Ciò premesso, il predisposto disegno di legge ha lo scopo di provvedere all'approvazione delle predette tabelle nazionali e delle relative note esplicative, a determinare i criteri di cui al precedente punto e), nonché ad emanare le norme da seguire per la risoluzione delle controversie eventualmente derivanti:

1° dall'assegnazione di una delle aziende di cui al precedente punto d) ad uno dei tipi *A, B, C*, innanzi indicati;

2° dalla ricostituzione delle tabelle aziendali sulla base delle qualifiche previste dalle emanande tabelle nazionali;

3° dall'adozione in sede aziendale di qualifiche delle tabelle nazionali non previste da quelle aziendali in atto nè assimilabili;

4° dall'adozione di qualifiche che assicurino sviluppi di carriera.

Tali norme sono dirette inoltre a stabilire:

a) i termini entro i quali le singole aziende dovranno adottare i provvedimenti occorrenti tanto per la propria assegnazione ad uno dei tipi (*A, B, C*) delle predette tabelle, quanto per l'adozione, nei propri inquadramenti tabellari, delle qualifiche previste dal tipo di tabelle che sia risultato a ciascuna di esse applicabile;

b) i termini oltre i quali, mancando contestazioni, i predetti provvedimenti sono da considerarsi definitivi;

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) la procedura da seguire in caso di contestazione per la soluzione delle relative controversie;

d) gli organi ai quali, in rappresentanza del personale aziendale interessato, è demandato il compito di intervenire per la soluzione delle controversie stesse;

e) i casi nei quali è demandato al Mini-

sterio dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, territorialmente competente, di provvedere alla soluzione delle contestazioni che non abbiano potuto trovare composizione in sede aziendale od in sede sindacale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvate, nei testi allegati alla presente legge sotto le lettere A), B), C), D) ed E), le tabelle nazionali, e relative note esplicative, delle qualifiche del personale delle ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario (allegato A), delle autofilotranvie urbane ed extraurbane a carattere urbano (allegato B), delle funicolari aeree e terrestri (allegato C), delle funivie portuali (allegato D) e dei servizi di navigazione interna (allegato E).

Art. 2.

Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche contemplate dalle tabelle di cui agli allegati A, B ed E, le aziende si distinguono in tipi, in conformità dei criteri di cui appresso:

A) FERROVIE E TRANVIE EXTRAURBANE DI CARATTERE FERROVIARIO:

1° Aziende tipo A, aventi più di 800 agenti;

2° Aziende tipo B, aventi da 46 a non più di 800 agenti;

3° Aziende tipo C, aventi non più di 45 agenti.

Per l'assegnazione delle Aziende al tipo A, sarà applicato un coefficiente di maggiorazione del 10 per cento (dieci per cento) sul numero effettivo degli agenti in servizio per ogni agente-chilometro o frazione di esso oltre i 4 agenti.

B) AUTOFILOTRANVIE URBANE ED EXTRAURBANE DI CARATTERE URBANO:

1° Aziende tipo A, aventi più di 800 agenti;

2° Aziende tipo B, aventi da 136 a non più di 800 agenti;

3° Aziende tipo C, aventi non più di 135 agenti.

C) SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA:

1° Aziende tipo A, aventi più di 800 agenti;

2° Aziende tipo B, aventi da 46 a non più di 800 agenti;

3° Aziende tipo C, aventi non più di 45 agenti.

Alla distinzione delle Aziende, nei tipi di cui al precedente comma, si provvede previa applicazione, per tutto il complesso aziendale, del disposto dell'articolo 8, penultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 3.

Non si distinguono in tipi le Aziende esercenti funicolari aeree e terrestri e quelle esercenti funivie portuali.

Art. 4.

Le Aziende esercenti le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario, le autofilotranvie urbane ed extraurbane di carattere urbano ed i servizi di navigazione interna provvederanno alla propria assegnazione ad uno dei tipi di cui al precedente articolo 2, in conformità dei criteri nel medesimo articolo indi-

cati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Di tale assegnazione l'Azienda, entro i successivi dieci giorni, darà comunicazione, corredata dai necessari dati, all'organo di rappresentanza del personale aziendale che, entro trenta giorni, potrà presentare le proprie eventuali contestazioni.

Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, l'assegnazione diviene definitiva.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi trenta giorni, provvederà l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentita l'Azienda e l'organo di rappresentanza del personale aziendale.

Art. 5.

Per la formazione della propria tabella, ciascuna Azienda dovrà adottare esclusivamente le qualifiche previste dalla rispettiva tabella nazionale, entro i limiti del tipo (A o B o C) che ad essa risulta assegnato ai sensi del precedente articolo 4.

Qualifiche diverse esistenti nelle singole Aziende, ove non trovino corrispondente ed adeguata assimilazione in quelle previste dalle rispettive tabelle tipo, saranno conservate *ad personam* dai titolari.

Nell'eventualità che qualifiche previste dalle rispettive tabelle nazionali risultassero precedentemente assegnate nelle singole Aziende ad una classe superiore, i titolari di tali qualifiche conserveranno *ad personam* lo stato giuridico, costituito dal grado gerarchico ed, a termine di legge, il trattamento economico in atto goduto (stipendio o paga).

Di tutte le qualifiche come sopra adottate l'Azienda, entro trenta giorni dalla propria assegnazione definitiva ad uno dei tipi di cui all'articolo 4, darà comunicazione all'organo di rappresentanza del personale aziendale il quale entro trenta giorni potrà presentare le proprie eventuali contestazioni.

Trascorso tale termine senza contestazioni, la tabella aziendale diviene definitiva.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi trenta giorni, le parti rimetteranno alle rispettive organizzazioni sindacali le questioni controverse.

Art. 6.

Per l'adozione di qualifiche delle tabelle nazionali non previste in quelle aziendali in atto, nè assimilabili, e per l'adozione di qualifiche che assicurino sviluppi di carriera, le relative questioni saranno prospettate alla Azienda dall'organo di rappresentanza del personale aziendale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione aziendale di cui all'articolo 5, comma quarto.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi trenta giorni, le parti rimetteranno le questioni controverse alle rispettive organizzazioni sindacali; a meno che non trattisi di questioni che investono le caratteristiche dell'esercizio, nel qual caso le parti, od una di esse, richiederanno l'intervento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, territorialmente competente, cui dovranno far ricorso anche quando vi sia contestazione sulla natura delle questioni.

L'esame delle contestazioni di cui al comma precedente sarà effettuato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione, sentita l'Azienda e l'organo di rappresentanza del personale aziendale.

Ove in tale sede non si pervenga a soluzione, eventualmente per il mancato intervento di una delle parti, le questioni in contestazione saranno deferite al Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) che provvederà d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali cui fanno capo l'Azienda interessata ed il dipendente personale.

Art. 7.

Entro trenta giorni dalla data in cui, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, risulti definita la propria tabella aziendale ed effettuato l'inquadramento nella tabella stessa dei suoi dipendenti, dell'una e dell'altro ciascuna Azienda dovrà dare comunicazione al personale mediante ordine

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di servizio da affiggersi negli albi degli uffici, degli impianti e dei depositi.

Resta salva la facoltà degli interessati di adire l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sarà provve-

duto, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna lagunare e degli altri pubblici servizi di trasporto in concessione al cui personale siano rese applicabili le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Valgono per tali tabelle le disposizioni emanate con la presente legge.

ALLEGATO A.

**TABELLA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DI FERROVIE E TRANVIE EXTRAURBANE DI CARATTERE
FERROVIARIO**

Classi	QUALIFICHE
1	Ispettore Superiore (A); Capo di servizio aggiunto (A).
2	Ispettore Principale (A); Capo Servizio (B).
3	Ispettore (A e B).
4	Vice Ispettore (A e B); Capo Ufficio (A e B); Cassiere Principale (A); Capo stazione principale (A e B); Capo deposito principale (A).
5	Segretario principale; Assistente tecnico principale (A e B); Cassiere di 1 ^a classe (A e B); Capo stazione di 1 ^a classe (A e B); Gestore di 1 ^a classe (A e B); Capo del personale viaggiante (A); Capo deposito di 1 ^a classe (A e B); Capo tecnico di 1 ^a classe (A e B).
6	Segretario di 1 ^a classe; Assistente tecnico di 1 ^a classe (A e B); Cassiere di 2 ^a classe (A e B); Contabile-cassiere di 1 ^a classe (C); Capo stazione di 2 ^a classe (A e B); Capo movimento e gestione (C); Gestore di 2 ^a classe (A e B); Controllore viaggiante di ferrovie (A e B); Capo del personale viaggiante (B) Capo deposito di 2 ^a classe (A e B); Capo tecnico di 2 ^a classe (A e B); Capo deposito e officina (C).
6-bis	Primo macchinista ferrovie TV, TE e TS (A e B); Sorvegliante manutenzione di 1 ^a classe (A e B); Sorvegliante IES e linea aerea (A e B); Controllore viaggiante di tranvie (B).
7	Segretario di 2 ^a classe; Assistente tecnico di 2 ^a classe (A e B); Contabile-Cassiere di 2 ^a classe (C); Disegnatore; Capo stazione di 3 ^a classe; Gestore di 3 ^a classe (A e B); Controllore viaggiante (C); Primo Capotreno (A e B); Macchinista ferrovie TV, TE e TS; Primo macchinista di tranvie; (B) Primo guidatore di tranvie (B); Capo squadra operai; Operaio provetto (A e B); Capo verificatore (A); Sorvegliante manutenzione di 2 ^a classe (A e B); Capo squadra IES e linea aerea (A e B).
8	Segretario di 3 ^a classe; Assistente tecnico di 3 ^a classe (A e B); Disegnatore di 2 ^a classe; Sotto capo (stazioni e gestioni); Capo fermata di 1 ^a classe (A); Capo treno ferrovia; Capo

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Classi	QUALIFICHE
	treno tranvia (B); Macchinista di tranvie; Guidatore di tramvie; Fuochista autorizzato (ferrovia); Operaio di 1 ^a classe; Verificatore (A e B); Operaio di 1 ^a classe IES e linea aerea (A e B).
9	Dattilografo scelto oppure stenodattilografo (uomo o donna); Alunno d'ordine; Usciere capo; Telefonista; Capo fermata di 2 ^a classe (A e B); Alunno di stazione; Deviatore scelto (A e B); Manovratore scelto (A e B); Guardamerci (A e B); Conduttore principale di tranvia (C); Conduttore (A e B); Fuochista viaggiante; Operaio di 2 ^a classe; Operaio scelto fabbricati; Capo squadra cantonieri; Operaio di 2 ^a classe IES e linea aerea.
10	Dattilografo (Invalido) Dattilografo di 2 ^a classe (uomo o donna); Usciere; Capo fermata di 3 ^a classe; Capo squadra manovali; Guardasala (A e B); Deviatore (A e B); Manovratore (A e B); Manovale addetto prevalentemente alle manovre e scambi; Conduttore (C); Frenatore (A e B); Operaio di 3 ^a classe; Fuochista di notte; Accenditore; Operaio fabbricati; Cantoniere scelto; Operaio di 3 ^a classe IES e linea aerea.
11	Inserviente; Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); Custode; Manovale; Pulitore; Untore; Guardiano di giorno e di notte; Cantoniere; Guardia titolare di fermata.
Sub 11	Guardabarriera; Guardia fermata (donna).

NOTE ESPLICATIVE

1° - Alla Classe 1^a:

La qualifica di «Capo di servizio aggiunto (A)» potrà essere adottata per quei servizi aziendali per i quali si riconosca, da parte dell'Organo governativo competente, la necessità di un funzionario di tale qualifica che coadiuvi il Capo servizio.

2° - Alle Classi 1^a e 2^a:

Le qualifiche di cui alle Classi 1^a e 2^a non riguardano gli appartenenti alla categoria dei Dirigenti di azienda.

3° - Alla Classe 4^a:

«Vice Ispettore (A e B)» è l'agente che, pur non dirigendo un ufficio, svolge, con facoltà di autonomia, mansioni di importanza pari a quella del Capo ufficio.

4° - Alla Classe 7^a:

«Operaio provetto (A e B)» è l'agente addetto, in condizioni di autonomia, a lavori di particolare perizia e responsabilità.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5° - *Alla Classe 8ª:*

Deve essere inquadrato nella qualifica di « macchinista » il « fuochista autorizzato » che abbia conseguito la relativa abilitazione da almeno 3 anni e che nell'ultimo triennio abbia svolto prevalentemente mansioni di macchinista in due anni consecutivi comunque considerati.

6° - *Alla Classe 9ª:*

La qualifica di « Alunno d'ordine » sostituisce integralmente quella di « scritturale ». L'alunno d'ordine dovrà essere adibito a mansioni esclusivamente d'ordine (copiatura di scritture e disegni, trascrizione, redazione di moduli, archivio, protocollo et similia).

La qualifica di « Telefonista » dovrà essere attribuita all'agente adibito normalmente a centralino telefonico con almeno otto spine.

La qualifica di « Alunno di stazione » sostituisce quella di « Assistente di stazione ».

La qualifica di « Conduttore principale di tranvie C » sostituisce quella di « Capo treno ».

7° - *Alle Classi 9ª e 10ª:*

La qualifica di « Conduttore » sostituisce quella di « Bigliettaio viaggiante ».

Il passaggio da « Dattilografo di 2ª classe », a « Dattilografo scelto » avviene, previo esame, dopo un anno di servizio.

8° - *Alla Classe 10ª:*

L'usciera è adibito anche a mansioni di carattere esterno.

Il « frenatore » è l'agente addetto ai freni e di sussidio alla controlleria.

9° - *Alla Classe 11ª:*

Il « Guardia titolare di fermata » disimpegna soltanto mansioni di guardiania.

ALLEGATO B.

TABELLA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DI AUTOFILOTRANVIE URBANE ED EXTRAURBANE DI CARAT-
TERE URBANO

Classi	QUALIFICHE
1	Capo ripartizione principale (A); Capo servizio (A).
2	Capo ripartizione (A); Vice capo servizio (A); Capo servizio (B).
3	Capo ufficio principale; Tesoriere-Cassiere capo (A); Capo tecnico principale (A); Ispettore principale al movimento (A).
4	Capo ufficio; Segretario Capo (A e B); Cassiere principale (A); Ispettore al movimento (A); Capo movimento di 1 ^a classe (A); Capo deposito di 1 ^a classe (A); Capo tecnico di 1 ^a classe (A); Capo tecnico e deposito di 1 ^a classe (B); Assistente tecnico (A); Ispettore e Capo movimento (B).
5	Segretario principale; Cassiere di 1 ^a classe (A e B); Disegnatore principale (A); Ispettore al movimento (B); Vice Ispettore al movimento (A); Capo movimento di 2 ^a classe (A e B); Capo deposito di 2 ^a classe (A e B); Capo tecnico di 2 ^a classe (A e B); Ispettore e Capo movimento (C); Capo deposito e officina (C).
6	Segretario di 1 ^a classe; Cassiere di 2 ^a classe (A e B); Disegnatore scelto; Capo movimento di 3 ^a classe; Capo controllore; Capo deposito di 3 ^a classe; Capo operaio di 1 ^a classe; Contabile-Cassiere di 1 ^a classe (C).
7	Segretario di 2 ^a classe; Contabile-Cassiere di 2 ^a classe (C); Esattore (A e B); Disegnatore; Controllore; Operaio provetto (A e B); Capo operaio di 2 ^a classe; Capo squadra operai.
7-bis	Capolinea; Guidatore scelto; Autista di linea; Operaio di 1 ^a classe scelto (A e B).
8	Segretario di 3 ^a classe; Collettore degli incassi; Disegnatore di 2 ^a classe; Usciere capo (A); Guidatore (tranviario e filoviario); Autista non di linea; Operaio di 1 ^a classe; Armatore scelto addetto agli scambi.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Classi	QUALIFICHE
9	Dattilografo scelto oppure stenodattilografo (uomo o donna); Alunno d'ordine; Usciere; Telefonista; Bigliettaio; Operaio di 2 ^a classe; Tirafili linea aerea di contatto; Armatore di binari; Manovratore di deposito o rimessa; Sorvegliante pulitori; Capo Cantoniere.
10	Dattilografo (invalido); Dattilografo di 2 ^a classe (uomo o donna); Usciere di 2 ^a classe; Portiere; Deviatore; Operaio di 3 ^a classe; Manovale specializzato (addetto a qualsiasi servizio); Canto- niere scelto.
11	Inserviente; Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); Custode; Guardiano di giorno e di notte; pulitore; Untore; Cantoniere; Raschino; Manovale; (addetto a qualsiasi servizio).

NOTE ESPLICATIVE

1° —

Per le qualifiche delle tranvie extraurbane di carattere urbano, non previste dalla presente tabella, si fa riferimento alla tabella per le ferrovie e tranvie extra urbane di carattere ferroviario.

2° — *Alle Classi 1^a e 2^a:*

Le qualifiche di cui alle Classi 1^a e 2^a non riguardano gli appartenenti alla categoria dei dirigenti di azienda.

3° — *Alla Classe 4^a:*

« Segretario Capo » è l'agente che pur non dirigendo un ufficio, svolge con facoltà di autonomia, mansioni di importanza pari a quelle del « Capo ufficio ».

La qualifica di « Capo tecnico e deposito di 1^a classe B » è conferita all'agente che riunisce in sé le funzioni di Capo tecnico e di Capo deposito.

La qualifica di « Ispettore e Capo movimento B » è conferita all'agente che riunisce in sé le funzioni di Ispettore al movimento e di Capo movimento.

4° — *Alla Classe 5^a:*

La qualifica di « Ispettore e capo movimento C » è conferita all'agente che riunisce in sé le funzioni di Ispettore al movimento e di Capo movimento.

La qualifica di « Capo deposito e officina C » è conferita all'agente che riunisce in sé le funzioni di capo deposito e di capo officina.

5° — *Alla Classe 7^a:*

« Esattore » è l'agente addetto alla raccolta degli incassi e al rifornimento e verifica dei biglietti.

6° — *Alle Classi 7^a e 7^a bis:*

La qualifica di « Operaio provetto » e la corrispondente classe tabellare sono attribuite soltanto all'operaio di 1^a classe o di 1^a classe scelto, che sia normalmente addetto, in condizioni di autonomia, a lavori di particolare perizia e responsabilità.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La qualifica di « Operaio di 1^a classe scelto » corrisponde alla preesistente qualifica di operaio specialista.

Gli agenti che al momento di applicazione della presente tabella, sono qualificati operai specialisti, conservano *ad personam* la posizione gerarchica e l'eventuale migliore trattamento economico in atto goduto, fermo restando il loro stato giuridico.

7° — *Alla Classe 7^{abis}:*

« Capolinea » è l'agente addetto a mansioni di movimento e non di traffico.

Deve essere inquadrato nella qualifica di « guidatore scelto » l'agente che, maturata una anzianità di almeno dieci anni nella qualifica di guidatore, abbia dato prova di particolare perizia.

8° — *Alla Classe 8^a:*

« Collettore degli incassi » è l'agente appartenente al personale viaggiante dei servizi urbani, addetto esclusivamente alla raccolta degli incassi effettuata dai biglietti.

9° — *Alla Classe 9^a:*

La qualifica di « Alunno d'ordine » sostituisce integralmente quella di « Scritturale ». L'alunno d'ordine dovrà essere adibito a mansioni esclusivamente d'ordine (copiatura di scritture e disegni, trascrizione, redazione di moduli, archivio, protocollo, *et similia*).

La qualifica di « Telefonista » dovrà essere attribuita all'agente adibito normalmente a centralino telefonico con almeno otto spine.

10° — *Alla Classe 10^a:*

Il passaggio da « Dattilografo di 2^a classe » a « Dattilografo scelto » avviene previo esame, dopo un anno di servizio.

ALLEGATO C.

TABELLA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLE FUNICOLARI AEREE E TERRESTRI

Classi	QUALIFICHE
5	Segretario principale; Ispettore capo movimento; Capo tecnico.
6	Segretario di 1 ^a classe; Contabile-Cassiere; Capo movimento; Capo officina.
7	Segretario di 2 ^a classe; Capo stazione (abilitato ai servizi cumulativi); Controllore; Operaio elettromeccanico; Capo operaio.
8	Segretario di 3 ^a classe; Sotto capo (stazioni e gestioni); Guidatore; Meccanico-motorista; Operaio di 1 ^a classe.
9	Alunno d'ordine; Dattilografo scelto oppure stenodattilografo (uomo o donna); Alunno di stazione; Conduttore principale; Operaio di 2 ^a classe.
10	Dattilografo (invalido); Dattilografo di 2 ^a classe (uomo o donna); Usciere; Guardasala; Conduttore frenatore; Operaio di manutenzione sede e armamento; Operaio di 3 ^a classe.
11	Inserviente; Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); Guardiano di giorno e di notte; Pulitore; Manovale.

NOTE ESPLICATIVE

1° — Alla Classe 9^a:

La qualifica di « Alunno d'ordine » sostituisce integralmente quella di « scritturale ». L'alunno d'ordine dovrà essere adibito a mansioni esclusivamente d'ordine (copiatura di scritture e disegni, trascrizione, redazione di moduli, archivio, protocollo *et similia*).

2° — Alla Classe 10^a:

Il passaggio da « Dattilografo di 2^a classe. » a « Dattilografo scelto » avviene, previo esame, dopo un anno di servizio.

L'usciera è adibita anche a mansioni di carattere esterno.

ALLEGATO D.

TABELLA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DELLE FUNIVIE PORTUALI

Classi	QUALIFICHE
3	Capo servizio.
4	Capo Ufficio; Capo tecnico principale; Capo marittimo; Capo movimento (linea, parco e linea, ferroviario); Capo gestione.
5	Segretario principale; Capo tecnico; Gestore di 1 ^a classe; Capo linea di 1 ^a classe; Capo parco di 1 ^a classe; Capo squadra marittimo di 1 ^a classe; Capo tronco di 1 ^a classe.
6	Segretario di 1 ^a classe; Gestore tipo A; Capo linea di 2 ^a classe; Capo parco di 2 ^a classe; Operaio capo provetto; Capo squadra marittimo di 2 ^a classe; Capo tronco di 2 ^a classe.
7	Segretario di 2 ^a classe; Gestore tipo B; Capo squadra di 1 ^a classe (linea, parco, manutenzione, ferroviario); Capo squadra marittimo di 3 ^a classe; Macchinista di 1 ^a classe elevatori pontile; Macchinista di 1 ^a classe elevatori; Operaio provetto; Sorvegliante impianto telefonico; Capo posto titolare; Macchinista locomotive.
8	Segretario di 3 ^a classe; Gestore tipo C; Pesatore; Capo alla sorveglianza; Capo squadra di 2 ^a classe; (linea, parco, manutenzione, ferroviario); Macchinista di 2 ^a classe elevatori pontile; Macchinista di 2 ^a classe elevatori; Operaio di 1 ^a classe; Segnalatore di 1 ^a classe; Guardia linea di 1 ^a classe; Verificatore; Manovratore di 1 ^a classe; Capo posto; Macchinista locomotive servizio interno (fuochista autorizzato).
9	Alunno d'ordine; Dattilografo scelto oppure stenodattilografo (uomo o donna); Usciere capo; Operaio di 2 ^a classe; Segnalatore di 2 ^a classe; Guardia linea di 2 ^a classe; Manovratore di 2 ^a classe; Fuochista.
10	Dattilografo (invalido); Dattilografo di 2 ^a classe (uomo o donna); Usciere; Portiere; Operaio di 3 ^a classe; Guardiano scelto; Chiattaiolo; Manovale specializzato.
11	Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); guardiano di giorno e di notte; Manovale.

NOTE ESPLICATIVE

1° - *Alla Classe 7ª:*

« Operaio provetto » è l'agente addetto, in condizioni di autonomia, a lavori di particolare perizia e responsabilità.

2° - *Alla Classe 9ª:*

La qualifica di « Alunno d'ordine » sostituisce integralmente quella di « scritturale ». L'alunno d'ordine dovrà essere adibito a mansioni esclusivamente d'ordine (copiatura di scritture e disegni, trascrizione, redazione di moduli, archivio, protocollo *et similia*).

3° - *Alla Classe 10ª:*

Il passaggio da « Dattilografo di 2ª classe » a « Dattilografo scelto », avviene, previo esame, dopo un anno di servizio.

L'usciera è adibito anche a mansioni di carattere esterno.

ALLEGATO E.

TABELLA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA (LACUALE)

Classi	QUALIFICHE
4	Capitano di 1 ^a classe; Capo officina (A).
5	Capitano di 2 ^a classe; Capo macchinista; Capo Officina (B).
6	Capo timoniere; Capo controllore; Pilota motorista; Macchinista motorista.
7	Capo timoniere di 2 ^a classe; Applicato di bordo; Controllore; Motorista di motonave; Macchinista.
8	Timoniere; Conduttore di motoscafi; Applicato di bordo di 2 ^a classe; Motorista di motoscafi; Fuochista abilitato; Assistente di agenzia; Sorvegliante di magazzino.
9	Vice timoniere; Timoniere di 2 ^a classe; Conducente di barche o chiatte (barcaiolo abilitato); Marinaio scelto; Assistente di bordo; Bigliettaio; Aiuto motorista; Fuochista; Distributore di magazzino.
10	Marinaio; Pontoniere; Fuochista di 2 ^a classe; Accenditore o accudiente; Carbonaio; Portiere al cantiere (A).
11	Manovale carbonaio.

NOTE ESPLICATIVE

1° — Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc. si fa riferimento alla tabella per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario (allegato A).

2° — Alla Classe 9^a:

L'aiuto motorista può essere adibito anche a mansioni di marinaio nei casi autorizzati dal Ministero dei trasporti (I.G.M.C.T.C.).